

Circolare applicativa n. 12 Rev_03 del 10/11/2020

A.R.T.€A.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

Diamo seguito alle indicazioni riportate nella Circolare Applicativa di **ARTEA n. 12 REV. 01 del 17 aprile 2020**,

successivamente oggetto di modifica con

REV. 02 del 23 agosto 2020

in merito ad alcune modifiche normative intervenute ed alla necessità di integrare di ulteriori elementi operativi le informazioni agli istruttori delle domande appartenenti ai -----

E' adottata, per questo, la **REV. 03** della **Circolare Applicativa n. 12/2020**, che sostituisce la REV. 02 del 23/08/2020.

Per semplicità di lettura, le modifiche sono individuate, rispetto alla precedente versione, con l'evidenziazione **verde**.

ARTEA – Circolare applicativa 12/2020. **REV. 03**

Emergenza EPIDEMIOLOGICA da COVID 19

Applicazione D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 **modificata dapprima con DGR n. 1034 del 27/07/2020, quindi con DGR n. 1382 del 9/11/2020**

PUNTO A.

Si applica a **tutte le istanze in attuazione delle 'DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO' ed in attuazione delle 'DIRETTIVE COMUNI PER L'ATTUAZIONE della MISURA 1' oggetto di contratti di assegnazione stipulati entro il 23 febbraio 2020¹.**

I termini stabiliti nel 'contratto per l'assegnazione del contributo' stipulato ai sensi del 'Capitolo 7' delle 'Disposizioni Comuni' ovvero dei Bandi di riferimento, riguardano le seguenti istanze:

- *richieste di variante;*
- *richieste di proroga;*
- *domanda di pagamento a titolo di Anticipo,*
- *domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);*
- *domanda di pagamento a titolo Saldo;*

Tali termini sono sospesi di 83 giorni dalla relativa data di scadenza.

¹ Ad eccezione dei progetti appartenenti ai PIF RT (Agro e Forestale)/PIF Gal, **PS-GO** in quanto si dà atto che tali progetti si caratterizzano nella loro attuazione dalla particolarità di essere parte organica di un intero Progetto di filiera **o di Piano Strategico**, e quindi possono derogare ad alcuni principi che legano l'operazione alle procedure del Bando singolo.

Circolare applicativa n. 12 Rev_03 del 10/11/2020

A.R.T.€A.

In applicazione della DGR n. 421 del 30/3/2020, il 'pulsante' scompare il venticinquesimo giorno successivo al termine contrattuale prorogato di 83 giorni.

ATTENZIONE: Non possono usufruire della sospensione dei termini le istanze scadute in data precedente al 23 febbraio e quelle con contratto stipulato dopo il 23 febbraio, ad eccezione dei progetti appartenenti ai PIF ed altri.

Per la progettazione integrata di filiera (es. **PIF Agroalimentare 2017 e PIF Forestale 2017**), anche in caso di contratti per l'assegnazione di contributi stipulati e sottoscritti successivamente al 23 febbraio 2020 è possibile applicare le presenti disposizioni.

Ciò in quanto l'elemento inderogabile che vale per i progetti appartenenti ad un PIF / ad un PS-GO è la scadenza ultima del singolo 'Progetto d'insieme PIF/PS-GO', stabilita dall'Ufficio regionale responsabile del procedimento PIF/PS-GO.

Per il PIF Agroalimentare 2017 e per il PIF Forestale 2017 sono individuate, a titolo informativo, le tabelle relative alla durata massima degli interventi² (vedi Allegato 1).

Per il PS-GO 2017 sono individuate, a titolo informativo, le tabelle relative alla durata massima degli interventi³ (vedi Allegato 3).

Per istanze scadute in data precedente al 23 febbraio si intendono anche le istanze scadute precedentemente ma che rientrano in tale termine potendo usufruire dei 25 giorni di tolleranza con l'applicazione dell'1% di riduzione/giorno. In tal caso rimane necessario applicare la sanzione maturata.

Merita sottolineare la necessità di porre attenzione nei casi in cui la sospensione in oggetto causi l'automatica proroga dei termini indicati nella fidejussione presentata a corredo del progetto (ad esempio in caso di anticipo corrisposto).

E' bene infine ricordare che laddove i beneficiari di assegnazione (Bandi singoli o PIF/PS-GO) abbiano richiesto una proroga durante il periodo di sospensione (quindi successivamente al 23 febbraio 2020), e tale proroga sia stata concessa, le nuove date di scadenza delle istanze devono essere comprensive degli 83 giorni di sospensione, e quindi, **le "nuove" scadenze NON potranno avvalersi di ulteriori 83 giorni di sospensione⁴.**

² Dati forniti dall'Ufficio regionale responsabile del procedimento PIF. Le scadenze mancanti sono in fase di definizione ed i PIF mancanti sono in fase di inserimento.

³ Dati forniti dall'Ufficio regionale responsabile del procedimento PS-GO.

⁴ In ALLEGATO 2 sono analiticamente riportati, alla data di stesura della presente Rev02, tutti i procedimenti che hanno richiesto la proroga con indicazione della prevista scadenza.

In merito infine all'applicazione delle sanzioni riportate nel quadro

"Sanzioni e Indicazioni"

diamo atto che è stato creato un apposito spazio dove indicare se il procedimento è interessato alla sospensione dei termini di cui alla DGR

"procedimento che usufruisce del periodo di sospensione Covid"

Se il procedimento usufruisce della sospensione, alla data di scadenza del contratto somma 83 giorni e quindi permette, in automatico, la corretta valutazione delle sanzioni applicabili.

PUNTO B.

SAL

Si applica a **tutte le domande di SAL presentate ai sensi delle 'DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO' e delle 'DIRETTIVE COMUNI PER L'ATTUAZIONE della MISURA 1' entro il 31 luglio ottobre gennaio 2020 2021⁵.**

L'erogazione del contributo previsto dal 'Capitolo 11 – Stato di avanzamento Lavori - SAL' delle 'Disposizioni Comuni' ovvero dal Bando di riferimento, può essere svolta anche in 'procedura semplificata', in carenza di presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Nel caso di 'procedura semplificata' si procede all'erogazione dell'80% del contributo richiesto nel SAL, previe le verifiche previste dal Capitolo 11 delle 'Disposizioni Comuni' ovvero dal Bando di riferimento, ad eccezione dei controlli indicati al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", per il quale saranno svolte le sole verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia. Ogni altro eventuale ulteriore controllo documentale verrà svolto nella successiva fase di saldo.

ANTICIPI

La normativa comunitaria di attuazione delle misure ad investimento del PSR prevede, in materia di anticipi, che il pagamento possa essere corrisposto di entità non superiore al 50% del contributo ammesso.

⁵ Modifica introdotta con DGR n. 1034 del 27/07/2020 1382 del 9/11/2020 "Proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL".